

**AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

Repertorio generale n. \_\_\_\_\_

(PRAT. \_\_\_\_\_) - ATTO DISCIPLINARE relativo alla concessione rilasciata con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai fini dell'occupazione di edificio, con pertinenze, del demanio lacuale in Comune di Toscolano Maderno, catastalmente individuato al foglio n. 13 mappale n. 11167, aventi consistenza complessiva pari a mq 809,75, ad uso attività di somministrazione di alimenti e bevande, tra i seguenti soggetti:

- ing. \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro (codice fiscale 96022970170) che rappresenta nella sua qualità di Direttore;

- sig. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_  
( ) il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società  
\_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_) con sede in Comune di  
\_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1** Il concessionario si impegna ad utilizzare i beni dati in concessione nel rispetto delle finalità e degli usi determinati nel presente provvedimento e non potrà in nessun caso destinare i beni ad uso diverso né cedere ad altri la concessione, se non dopo aver ottenuto espressa autorizzazione dell'autorità demaniale.

**Articolo 2** La concessione si intende limitata alle aree, alla durata, alle opere e loro uso, come risulta dall'atto di concessione, dai disegni che vi sono allegati e dal presente disciplinare.

**Articolo 3** La concessione è valida dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Scaduto il termine della concessione, questa si intenderà cessata di diritto senza che occorra alcun atto

di diffida o di costituzione in mora e senza che da parte del concessionario possano invocarsi usi e consuetudini per continuare nel godimento della medesima.

**Articolo 4** Quando sia indispensabile procedere ad una regolare consegna delle località concesse, questa viene fatta a cura dell'autorità demaniale ed il concessionario deve sostenerne le spese.

**Articolo 5** Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9 l'eventuale decadenza della concessione è normata come segue:

1. L'autorità demaniale può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo eventualmente fissato a questo effetto nel disciplinare di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone ovvero per suo pagamento parziale;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- g) per inadempienza degli obblighi e/o mancata osservanza dei divieti indicati all'art. 19.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'autorità demaniale accorda al concessionario un termine entro il quale adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale può essere dichiarata la decadenza.

3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

**Articolo 6** Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9 l'eventuale revoca della concessione ed il relativo indennizzo sono normati come segue:

1. Le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o

per altre ragioni di pubblico interesse.

2. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla autorità demaniale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca parziale.

**Articolo 7** Nel caso di rinuncia, decadenza, mancato rinnovo o di scadenza naturale della concessione, i beni dovranno essere riconsegnati in perfetta conservazione e manutenzione alla competente Autorità Demaniale, senza diritto da parte del concessionario a compensi, rimborsi od indennizzi di sorta.

**Articolo 8** Il canone annuo offerto in fase di gara dal concessionario è pari a € \_\_\_\_\_. Per il 2025, il canone di concessione è determinato, in proporzione ai soli mesi fruiti, convenuto ed accettato in € \_\_\_\_\_. A decorrere dal 2026, e fino alla scadenza, il canone annuo offerto dovrà essere aggiornato annualmente in funzione dei parametri "indice Istat" e dovrà essere versato, entro il 28 febbraio di ciascun anno o altra data indicata dall'ente.

**Articolo 9** Ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 4 Legge Regionale 04/04/2012 n. 6, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il 28 febbraio, o altra data indicata dall'ente, comporta il pagamento del canone, incrementato di una penale pari all'1% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta (30) giorni dalla scadenza dei termini suddetti. Oltre trenta giorni dalla scadenza, la penale è pari al 2% per ogni mese di ulteriore ritardo fino ad un massimo del 100%. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. Il pagamento dovrà essere effettuato anche quando non venga fatto uso in tutto o in parte della concessione, in caso di mancato pagamento del canone è facoltà dell'ente preposto alla gestione del demanio attivare le procedure di revoca della concessione demaniale ai sensi dell'art. 53 comma 3 della Legge Regionale

04/04/2012 n. 6, in ogni caso la procedura di revoca deve essere attivata qualora le penali raggiungano il limite massimo del 100%.

**Articolo 10** Il concessionario, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal presente disciplinare nonché dal relativo provvedimento correlato, ha depositato cauzione dell'importo di € \_\_\_\_\_ prestata mediante \_\_\_\_\_ effettuato in data \_\_\_\_\_. Tale cauzione verrà restituita al termine della concessione, se e quando l'Autorità Demaniale e il Comune di Desenzano si saranno assicurati che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi dipendenti dalla concessione stessa.

**Articolo 11** Il concessionario ha depositato garanzia per incendio e responsabilità civile verso terzi tramite polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**Articolo 12** La concessione s'intende rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e pertanto la Pubblica Amministrazione è sollevata da qualsiasi molestia che potesse derivare dal godimento della medesima, con l'obbligo del concessionario di reintegrare i danni arrecati all'Amministrazione e/o a soggetti terzi in conseguenza del suo esercizio e con la facoltà della Autorità demaniale di revocarla. Il concessionario dovrà inoltre tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualunque pregiudizio possa derivare dall'uso distorto dei diritti di concessione.

**Articolo 13** Qualora la concessione comporti la realizzazione o conservazione di manufatti gli stessi devono essere mantenuti a cura e spese del concessionario in condizioni atte a garantire la pubblica incolumità. Il Concessionario, a pena di decadenza della concessione, risponderà della adeguatezza delle strutture attinenti la concessione e sarà ritenuto altresì responsabile di eventuali danni arrecati a cose e a terzi e dovrà provvedere alle necessarie manutenzioni. Il concessionario incorrerà inoltre nella decadenza

allorquando venga meno alle prescrizioni sancite dall'art. 9 della citata L.R. 61/1982.

**Articolo 14** Il concessionario è tenuto a mantenere lo spazio occupato e quello circostante in modo ordinato e pulito senza modifica alcuna dello stato naturale del suolo se non espressamente autorizzato dall'Autorità Demaniale.

**Articolo 15** Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume, anche ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, tutte le responsabilità, anche di carattere ambientale, nei confronti della Amministrazione concedente e di qualunque altro soggetto privato e pubblico, per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri e comunque dannosi di tale area.

**Articolo 16** L'autorità demaniale si riserva in ogni momento di verificare le esatte superfici e linee di confine della proprietà demaniale con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

**Articolo 17** Il concessionario è obbligato ad apporre in posizione evidente apposito cartello pubblicamente visibile con la scritta: Regione Lombardia - Comune di Toscolano Maderno e Autorità di Bacino laghi Garda e Idro – “Area demaniale oggetto di concessione rilasciata con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con scadenza in data \_\_\_\_\_”.

La manutenzione del cartello riportante la concessione demaniale è a cura del concessionario.

**Articolo 18** Il concessionario ha l'obbligo di rendere le seguenti prestazioni aggiuntive annesse all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1) l'impianto elettrico, di messa a terra e idrotermosanitario del fabbricato dovrà essere verificato a cura di professionisti abilitati incaricati dal concessionario. L'eventuale adeguamento tecnico degli impianti dovrà essere effettuato dal concessionario prima dell'inizio dell'attività. Tutti gli oneri e spese per l'adeguamento impiantistico e l'ottenimento delle relative certificazioni di conformità saranno a totale carico

dell'aggiudicatario, il quale dovrà ammortizzare l'investimento sostenuto entro e non oltre la scadenza della concessione, senza possibilità di ottenere proroghe della scadenza finale o indennizzi. Il presente obbligo va assolto entro la data di avvio della nuova attività.

2) la copertura piana dell'edificio (circa 165,00 mq, impermeabilizzati con guaina bituminosa) dovrà essere ristrutturata in modo da eliminare le infiltrazioni nei locali. L'investimento, a carico del concessionario, dovrà essere ammortizzato entro e non oltre la scadenza della concessione, senza possibilità di ottenere proroghe della scadenza finale o indennizzi. Il presente obbligo va assolto entro il 13/12/2026.

3) l'intonaco dei locali andrà ripristinato, ove necessario, con rimozione delle porzioni ammalorate, rasatura e ritinteggiatura. L'investimento, a carico del concessionario, dovrà essere ammortizzato entro e non oltre la scadenza della concessione, senza possibilità di ottenere proroghe della scadenza finale o indennizzi. Il presente obbligo va assolto entro il 13/12/2026.

4) il concessionario dovrà assumere l'onere della pulizia ordinaria della spiaggia adiacente al fabbricato (esclusa l'area più a nord riservata ai cani, individuata dalla segnaletica comunale come "bau beach"). Il presente obbligo va assolto durante la stagione estiva dal 01/06 - al 30/09.

**Articolo 19** La variazione del livello dell'acqua del lago di Garda non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

il concessionario: \_\_\_\_\_

per l'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro: \_\_\_\_\_

Salo', li \_\_\_\_\_